

# COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
<b>DELIBERAZIONE N. 13</b>	
<b>DEL 04.07.2013</b>	

ORIGINALE

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 'IMU' - Anno 2013.

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di luglio alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BONISSONI CLAUDIO	SINDACO	Presente
RIVA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
SECLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
TOSELLI SILVESTRO	CONSIGLIERE	Presente
RIVA DANIELE	CONSIGLIERE	Assente
ZILIANI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
MALACARNE CHRISTIAN	CONSIGLIERE	Presente
MARINI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FENAROLI ULDERICO	CONSIGLIERE	Presente
SERIOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente
RECENTI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
BERTELLI ERMANNO	CONSIGLIERE	Presente
ZANOTTI MARISA	CONSIGLIERE	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
LARDARO MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
TOCCHIELLA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dr. Franco SPOTI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Signor Claudio BONISSONI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'Ordine del Giorno.

**OGGETTO:** Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 'IMU' - Anno 2013.

---

Introduce l'argomento il sindaco facendo presente che viene confermata l'I.M.U. come deliberata nel 2012, con la sola aggiunta che viene prevista la riduzione da 0,88 a 0,50% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che risultino agli atti dell'anagrafe comunale residenti AIRE, utilizzati a titolo di abitazione principale e pertinenze, purché l'immobile non sia locato o concesso in uso gratuito.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

DATO ATTO che il comma 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012, modificato dal comma 4-quater dell'art. 10 del D.L. 08 aprile 2013, n. 35 convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08 aprile 2013, con il quale è stato differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali relativo all'anno 2013;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
  - l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
  - l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
-

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 1 comma 380 lettera a) della Legge nr 228 del 24/12/2012 dispone che per gli anni 2013 e 2014 è soppressa l'attribuzione dello Stato della quota pari al 50% del gettito IMU ad aliquota base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;
- l'art. 1 comma 380 lettera f) della Legge nr 228 del 24/12/2012 dispone che per gli anni 2013 e 2014 è riservato allo stato l'intero gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base;

VISTO il decreto Legge 54 del 21/05/2013 di sospensione parziale dell' acconto IMU relativamente ai fabbricati rurali e all'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9;

CHE inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria sperimentale;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- **0,88%** aliquota di base;
- **0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- **0,40%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito;
- **0,50 %** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che risultino agli atti dell' anagrafe comunale residenti AIRE , utilizzati a titolo di abitazione principale e pertinenze, purché l'immobile non sia locato o concesso in uso gratuito
- **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

VISTO l'art. 13 – co. 15 – del D.Lgs. n. 201/2011 – convertito in legge 214/2011;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

---

VISTI i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, la Responsabile dell'Area Economica, Tributaria e Finanziaria ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, per quanto di competenza;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Consiglieri Marisa Zanotti, Nicola Turelli, Marcello Lardaro e Daniela Pedrocchi), espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

### **1. Di determinare per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria sperimentale in questo Comune:**

- a) **0,88%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,40%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata o concessa in comodato d'uso gratuito;
- d) **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);
- e) **0,50%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che risultino agli atti dell' anagrafe comunale residenti AIRE , utilizzati a titolo di abitazione principale e pertinenze, purché l'immobile non sia locato o concesso in uso gratuito

### **2. Di determinare le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2013:**

- f) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.  
Di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **Euro 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d' uso gratuito;

3. Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

4. Di dare atto che é riservata allo Stato la quota l'intero gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota base;

5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013;

---

6. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell' art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerato che le aliquote verranno applicate all'anno 2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Claudio BONISSONI

Il Segretario comunale  
Franco SPOTI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

N. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15.07.2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 15.07.2013

Il Segretario Comunale  
Franco SPOTI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 - 3° comma – D.Lgs. n. 267/2000)

Divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Segretario Comunale  
Franco SPOTI

---

